



COMUNE DI ARICCIA

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7/1/1999

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 88 del 28/12/2002

Art.1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canoni raccolta e depurazione acque.

Art. 3 Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 diano la facoltà ai Comuni di prevedere eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 **Forme di gestione**

La determinazione della forma di gestione delle entrate, che può essere prevista unitariamente ovvero disgiuntamente per i procedimenti di liquidazione, di accertamento e di riscossione, è riservata al Consiglio Comunale. La forma di gestione deve essere adottata in conformità ai criteri dettati dal 5° comma dell'art. 52, D.Lgs. 446/97. Le deliberazioni del Consiglio su tale materia hanno natura regolamentare ed anche qualora adottate successivamente ai regolamenti delle singole entrate, ne costituiscono integrazione.

Art. 7 **Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, dell'imposta comunale sugli immobili e del canone per la raccolta e la depurazione delle acque compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale per un periodo non superiore a quattro anni.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 8 **Modalità di pagamento**

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale,
- b) versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Art. 9

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o dei contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite

in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza dei Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre.

Art. 12

Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 13

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- sussistenza di comprovate particolari disagiate condizioni economiche e/o sociali a carico del debitore e del suo nucleo familiare;
- importo del debito non inferiore a Lit. 300.000;
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di legge.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti

superiore a L. 20.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 14 **Sanzioni**

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

TITOLO III **RISCOSSIONE COATTIVA**

Art. 15 **Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

Art. 16 **Procedure**

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 17 **Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di L. 30.000 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Art. 18
Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 ° gennaio 1999.

Art. 19
Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

Integrazioni di cui alla delibera di C.C. n. 88 del 28/12/2002.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione ad oggetto "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie", approvato con atto n. 7 del 7 gennaio 1999, esecutivo sensi di legge;

PREMESSO che l'Ente locale, nel processo generale di decentramento istituzionale, tende a diventare vero e proprio soggetto attivo dell'imposizione e che il difficile rapporto fra erario e cittadino che di norma viene lamentato dal contribuente è stato negativamente influenzato dal fatto che manca la certezza dell'interpretazione della norma fiscale. La serie delle leggi, dei decreti legge decaduti o reiterati o modificati in sede di conversione, dei decreti ministeriali, delle circolari, delle risoluzioni, tutti atti prodotti in modo continuo e frammentario, ha creato difficoltà anche a coloro che professionalmente o istituzionalmente si occupano della materia tributaria;

ACCERTATA, dunque, l'opportunità di migliorare il rapporto fra Ente locale e cittadino-contribuente, al fine di creare – nella certezza del diritto - un rapporto di imposta che dia ad entrambi i soggetti (l'Ente impositore ed il contribuente) l'oggettiva definizione dei reciproci diritti e doveri, specie in considerazione del fatto che le entrate correnti degli Enti locali, in presenza della continua e costante diminuzione dei trasferimenti dell'organo centrale, dovranno essere sempre più caratterizzate da entrate per tributi già istituiti o da istituire;

RITENUTO che il fine di cui sopra possa essere perseguito attraverso la predeterminazione di regole di comportamento da parte dell'Amministrazione

che sappiano dare, di fronte a specifiche richieste dei cittadini, risposta adeguata per dare concretezza al richiamato principio della certezza del diritto, in guisa che l'Ente locale, nella veste di soggetto attivo d'imposta, ed il cittadino siano posti esattamente sullo stesso piano di pari dignità giuridica e comportamentale;

I

RICHIAMATA in proposito la legge n. 212 del 27 luglio 2000, la quale all'articolo 1, comma 4, impone agli Enti locali di adeguare i rispettivi statuti ed atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla legge stessa, che possono essere così riassunti:

- chiarezza e trasparenza delle imposizioni tributarie;
- efficacia non retroattiva delle norme tributarie ed impossibilità di prorogare termini di prescrizione e di decadenza;
- informazione del contribuente;
- chiarezza e motivazione degli atti;
- tutela della buona fede del contribuente;
- interpello del contribuente;

RITENUTO, dunque, di dover introdurre **l'esercizio del diritto di interpello al Comune di Ariccia** in materia tributaria, secondo l'articolato che segue, che va ad integrare – per quanto di ragione – il richiamato regolamento sulle entrate tributarie:

Il Comune di Ariccia riconosce ad ogni contribuente il diritto di interpello che si concretizza nella facoltà di porre quesiti sulla interpretazione di norme in materia tributaria di sua competenza.

Il diritto di interpello è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità fra il soggetto attivo di imposta ed il contribuente.

Il Comune di Ariccia è obbligato, nella persona del Dirigente responsabile per la gestione del singolo tributo, a rispondere entro novanta giorni all'interpello presentato dal contribuente in merito all'interpretazione delle norme di legge e dei regolamenti comunali concernenti la materia tributaria di competenza locale. Il quesito interpretativo, redatto su carta semplice, affinché sia ritenuto meritevole di considerazione deve essere di contenuto giuridico e valenza generale per la materia tributaria locale. Richieste di carattere meramente personale e particolare saranno trattate al di fuori del procedimento di interpello.

La risposta agli interPELLI da parte del Dirigente responsabile è vincolante per l'Ufficio tributi, salvo il caso di successiva diversa interpretazione della norma, determinata da circolari o risoluzioni ministeriali ovvero pronunce giurisprudenziali.

L'interpretazione elaborata avrà validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della risposta al contribuente.

Nel caso in cui sia disposto un provvedimento di accertamento del tributo, limitatamente alla questione oggetto di interpello, non potranno essere applicate sanzioni pecuniarie nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.

RITENUTO, inoltre, di manifestare la propria volontà di adeguare gli atti amministrativi di carattere tributario, sia a carattere generale che individuale, ai restanti principi dettati

dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, anche se la norma prevale su eventuali omissioni del Comune, secondo l'articolato che la norma stessa ha definito **“statuto dei diritti del contribuente”** che va ad integrare, per quanto di ragione il vigente regolamento sulle entrate tributarie; **ciò significando che gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi in argomento;**

RICORDATO, inoltre, che la potestà regolamentare attribuisce all'Ente il potere di adottare in esecuzione delle disposizioni degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la gestione in forma diretta e/o in economia delle entrate tributarie;

RITENUTO che tale forma di gestione, **specie con specifico riferimento alla fase della riscossione delle entrate tributarie**, più di ogni altra – nel panorama legislativo attuale (vedi patto di stabilità interno) – garantisce trasparenza ed immediatezza, in ragione della possibilità di riscuotere su conto corrente intestato all'Ente, di verificare immediatamente gli introiti, di avere in tempo reale la disponibilità di denaro, nonché il controllo diretto delle procedure negative e dei costi;

ACCERTATO, peraltro, che tale forma gestionale consentirà all'Amministrazione di mettere in pratica lo strumento della **"cartella unica del contribuente"**, ovvero la possibilità per il cittadino-contribuente di ricevere a casa, con cadenza annuale, un unico contenente l'importo - suddiviso per tributi e per scadenze - che dovrà versare in favore del Comune; il cittadino potrà così programmare l'esborso per tributi comunali con congruo anticipo, ricevendo a domicilio tutte le informazioni necessarie, ivi compresi i bollettini per i versamenti postali, sia in unica soluzione che in più rate;

RITENUTO, dunque, di procedere all'integrazione del richiamato regolamento sulle entrate tributarie con la seguente norma in materia di riscossione ordinaria, fermo restando quanto già sancito in ordine alla riscossione coattiva:

Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione delle entrate tributarie di questo Ente, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente, con riferimento all'attività di riscossione, avverrà a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Ariccia, previa apertura di un singolo conto a tributo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 36 della Legge n. 338 del 23/12/2000, il quale testualmente recita: “Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norma di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che velocizzano le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurano la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.”.

DELIBERA

per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente richiamato:

1. di integrare il vigente regolamento sulle entrate tributarie con le disposizioni di cui in premessa;
2. Di stabilire che, ai sensi dell'articolo 6 del richiamato regolamento, la presente deliberazione assume natura regolamentare e costituisce integrazione del richiamato regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 7 gennaio 1999;
3. Di demandare all'Organo esecutivo ogni adempimento consequenziale alla presente deliberazione, ivi compresa l'istituzione della cartella unica del contribuente ed una adeguata pubblicizzazione dei principi contenuti nella deliberazione medesima, anche attraverso la predisposizione in fac - simile per l'esercizio del disciplinato diritto di interpello, da mettere a disposizione dei cittadini.